



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO



ELEZIONI EUROPEE 2019 LA PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

Vademecum per le elezioni del 26 maggio

2 aprile 2019



Fonti normative

La norma principale che regola la materia della **presentazione e ammissione delle candidature** per le elezioni europee è la Legge 24 gennaio 1979, n. 18 «Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

Tale norma richiama l'applicazione del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati» in materia di deposito del contrassegno e di presentazione delle liste dei candidati.

Ulteriori nuovi adempimenti per le liste sono previsti dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici».



INDICE

- **Il deposito dei contrassegni** **4**
- **La presentazione delle liste dei candidati** **19**



- | | |
|---|-----------|
| <ul style="list-style-type: none">• Il deposito dei contrassegni | 4 |
| <ul style="list-style-type: none">• La presentazione delle liste dei candidati | 19 |



Termini per il deposito dei contrassegni

I contrassegni devono essere depositati presso il **Ministero dell'Interno** da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati **dalle ore 8 alle ore 20 del 7 aprile 2019** (49° giorno antecedente la votazione) e **dalle ore 8 alle ore 16 dell'8 aprile 2019** (48° giorno antecedente).



I documenti da presentare

All'atto del deposito del contrassegno devono essere consegnati i seguenti documenti:

- **il contrassegno** con cui la lista intende distinguersi;
- **lo statuto o la dichiarazione di trasparenza;**
- la designazione di:
 - un **rappresentante effettivo e uno supplente incaricati di effettuare il deposito delle liste dei candidati presso ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale;**
 - un **delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista nelle sezioni delle circoscrizioni consolari e dei rappresentanti di lista che vengano sentiti dal capo dell'ufficio consolare per la nomina degli scrutatori e dei segretari dei seggi;**
- la **dichiarazione contenente il soggetto incaricato di depositare il curriculum vitae dei candidati e il relativo certificato penale** rilasciato dal casellario giudiziale.

Va evidenziato che, a differenza di rapporti con la pubblica amministrazione in altri settori, non sono ammesse autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione, presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.



Obblighi e divieti relativi al contrassegno

I partiti che **normalmente utilizzano un simbolo** sono obbligati a presentare un contrassegno che lo riproduca.

Nel caso in cui più partiti o gruppi politici presentino un'unica lista di candidati, potranno presentare un **contrassegno composito** che riproduca i simboli dei diversi partiti o gruppi che ne fanno parte.

Non possono essere presentati contrassegni:

- **identici o confondibili** con quelli già presentati;
- che riproducano simboli **utilizzati normalmente da altri partiti**;
- che riproducano simboli, elementi, diciture che, essendo usati normalmente da partiti presenti in Parlamento, possano **ingannare l'elettore**;
- che riproducano **immagini o soggetti religiosi**;
- in cui siano contenute parole, espressioni, immagini, disegni o raffigurazioni che facciano riferimento a **ideologie autoritarie**;
- che siano presentati esclusivamente per **impedire ad altri soggetti di utilizzarli**;
- che **utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società** (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di dette società, con firma del rappresentante legale autenticata.



Il contrassegno – Affiliazione ai partiti politici europei

In linea con le esortazioni presentate a livello comunitario, i partiti o gruppi politici che partecipano all'elezione dei membri del Parlamento europeo sono invitati ad inserire **nel contrassegno simboli o denominazioni dei partiti europei con cui sono affiliati**, con la documentazione sulla relativa legittimità all'uso.

Il partito nazionale che depositerà, all'interno del proprio contrassegno, anche quello (e/o la denominazione) di un partito politico europeo «affiliato», dovrà produrre **l'attestazione/dichiarazione autenticata** del presidente, segretario o altro rappresentante legale del partito europeo di riferimento che affermi **l'esistenza di un «collegamento» (o affiliazione/associazione)** con detto partito nazionale e la conseguente **legittimazione all'utilizzo del simbolo e/o della denominazione** del partito o gruppo politico europeo all'interno del contrassegno che il partito nazionale deposita al Ministero dell'interno.

Risulta anche possibile inserire, nel contrassegno depositato, **il nome del proprio candidato alla carica di presidente della Commissione europea**, producendo un'apposita **dichiarazione di consenso** da parte dell'interessato, con firma autenticata.

Nel caso in cui, tuttavia, il partito o la forza politica non ritenesse di inserire all'interno del proprio contrassegno riferimenti al partito politico europeo di «affiliazione», tale contrassegno **non potrà essere certamente ricusato per tale motivo**.



Contenuti dell'atto di deposito e depositanti

All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la **denominazione del partito o del gruppo politico organizzato**.

Il deposito dev'essere effettuato da una **persona munita di mandato autentificato da un notaio e rilasciato dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico organizzato** (dei partiti o gruppi se si tratta di un contrassegno composito). Tale persona deve eleggere **domicilio a Roma**, per poter ricevere notificazioni e comunicazioni relative alla sostituzione del contrassegno presentato e alle decisioni in merito alle eventuali opposizioni sollevate.



Limiti al deposito dei contrassegni

Non è ammesso **il deposito di più di un contrassegno da parte della medesima persona.**

Non può essere conferito **mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.**

Una medesima persona non può quindi nemmeno **conferire mandato a depositare un contrassegno e poi depositarne un altro** per la medesima consultazione.



Formati e dimensioni dei contrassegni

È preferibile che i contrassegni siano disegnati **su carta lucida a inchiostro di china o tipografico** o, nel caso di contrassegni colorati, **su carta bianca del tipo patinata opaca** e possibilmente anche in **fotocolor**.

I contrassegni vanno depositati in **triplice esemplare**.

È opportuno che i contrassegni vengano depositati in **due misure** che devono contenere lo stesso contrassegno:

- una misura di contrassegno, in tre esemplari, circoscritto da un cerchio del diametro di **10 cm**, da utilizzare sui manifesti delle liste dei candidati;
- un'altra misura dello stesso contrassegno, sempre in tre esemplari, circoscritto da un cerchio del diametro di **3 cm** da utilizzare sulle schede di votazione.



Lo statuto o la dichiarazione di trasparenza

Nel caso in cui la forza che deposita il contrassegno sia **iscritta nel registro dei partiti politici**, ad essa è richiesto di presentare il proprio **statuto**.

Nel caso invece **non sia iscritta** nell'apposito registro, ha l'obbligo di depositare una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata da notaio, che indica alcuni **elementi minimi di trasparenza**:

- il **legale rappresentante** del partito o gruppo politico organizzato;
- il soggetto che ha la **titolarità del contrassegno**;
- la **sede legale** nel territorio dello Stato;
- gli **organi** del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

Per i partiti non iscritti al registro e che presentino tale dichiarazione, oltre al formato cartaceo, è richiesto anche quello **digitale**, con la consegna di un CD-Rom contenente il file in formato accessibile (PDF/A) che riproduce la dichiarazione di trasparenza, completa di firma autentica.



La designazione del rappresentante incaricato di effettuare il deposito delle liste

Contestualmente al deposito del contrassegno, devono essere presentate anche le **designazioni dei rappresentanti** del partito o gruppo politico **incaricati di depositare la lista** dei candidati e i relativi documenti presso i rispettivi Uffici elettorali circoscrizionali. La mancata designazione di tali rappresentanti comporterà **l'impossibilità di presentare le liste**.

La designazione dei rappresentanti deve essere fatta con un **unico atto autentificato da notaio per tutte le circoscrizioni**.

Per ogni circoscrizione dovranno essere designati **un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente** del partito o gruppo politico. Di ogni rappresentante dovrà essere indicato nome, cognome, luogo e data di nascita.

Non è consentita la **designazione di altri rappresentanti supplenti** in sostituzione di quelli presentati al momento del deposito del contrassegno.

In caso di liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni, a tali rappresentanti può essere conferito, con le stesse modalità, anche **il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste** o, in alternativa, tali liste possono essere sottoscritte direttamente dal presidente o segretario del partito o gruppo politico.



La designazione dei rappresentanti presso gli altri Stati membri dell'UE

Contestualmente al deposito del contrassegno e con lo stesso atto contenente le designazioni dei rappresentanti incaricati di effettuare il deposito della lista, possono essere presentate anche le **designazioni di un delegato effettivo e di uno supplente** del partito o gruppo politico **per ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea**, con indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita.

Tali delegati hanno diritto di **designare un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente** del partito o gruppo politico **per ciascuna circoscrizione consolare dello Stato membro** dell'Unione europea per il quale siano stati designati nonché un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente della lista **presso l'ufficio di ciascuna sezione** che sarà istituita nel territorio di detti Paesi, nell'ambito della medesima circoscrizione consolare.

La designazione dei delegati per gli Stati membri non è obbligatoria. La loro mancata indicazione comporterà l'impossibilità di designare i rappresentanti del partito o movimento nelle circoscrizioni consolari.



Nuovi adempimenti per liste e candidati in materia di elezioni trasparenti

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici» contiene **nuovi adempimenti per liste e partiti e movimenti politici in occasione delle elezioni.**

Entro il **quattordicesimo giorno antecedente** la data della votazione (**12 maggio 2019**), i partiti, i movimenti politici e liste hanno l'obbligo di **pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae** fornito dai loro candidati e il relativo **certificato penale** rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale (**cioè in data non anteriore al 25 febbraio 2019**). Per farlo non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da chi intende candidarsi alle elezioni per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, e venga dichiarato contestualmente, sotto la propria responsabilità, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati che vi sono contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici **sono ridotti della metà.**

In caso di violazione di tale obbligo, si applica nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti **una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.**



Nuovi adempimenti per gli enti coinvolti in materia di elezioni trasparenti

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici» contiene **nuovi adempimenti per gli enti coinvolti in elezioni**.

In un'apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet del Ministero dell'interno, entro il **settimo giorno antecedente** la data della votazione (**19 maggio 2019**), per ciascuna lista o candidato ad essa collegato e per ciascun partito o movimento politico che presenti candidati alle elezioni **sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati** rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione (**cioè in data non anteriore al 25 febbraio 2019**), già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato, previamente comunicati agli enti.

La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica sono state definite con apposito decreto, citato alla fine di questo documento.



La dichiarazione contenente il soggetto incaricato di depositare il curriculum vitae dei candidati e il relativo certificato penale

Contestualmente al deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno, il depositante rilascia **una dichiarazione** su apposito modulo indicando - tra il presidente, il segretario o il rappresentante della lista - **il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione, per ciascun candidato, del curriculum vitae e del certificato penale** con la casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, alla quale il Ministero dell'interno invia, entro il ventesimo giorno antecedente la votazione (**6 maggio 2019**), le necessarie credenziali di accesso alla piattaforma informatica "Trasparenza".

Il **soggetto incaricato comunica** alla piattaforma "Trasparenza" **i documenti richiesti entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di votazione (16 maggio 2019)**, per permettere le verifiche tecniche finalizzate alla loro pubblicazione. Contestualmente alla comunicazione, il soggetto incaricato **attesta la conformità di ciascuno dei documenti** informatici comunicati alla piattaforma rispetto a quelli già pubblicati sul sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato collegato, garantendo, per ogni documento, l'accessibilità secondo la normativa vigente. I documenti informatici che non rispettano le prescrizioni tecniche **sono, con la specifica indicazione di errore, direttamente segnalati** dalla piattaforma informatica al soggetto incaricato, ai fini del necessario adeguamento. In tal caso, il soggetto incaricato **comunica alla piattaforma i documenti rispondenti alle prescrizioni tecniche**, entro l'ottavo giorno antecedente la votazione (**18 maggio 2019**).



Esame dei contrassegni e degli altri documenti

Il Ministero **nei due giorni successivi al termine per il deposito del contrassegno** (e quindi entro le 24 del 10 aprile) restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità del deposito.

Nel caso un contrassegno non sia valido, il Ministero invita il depositante a **sostituirlo entro 48 ore** dalla notifica dell'avviso. Lo stesso termine è previsto nel caso la **dichiarazione indicante gli elementi minimi di trasparenza sia incompleta**.

Contro tali decisioni è ammessa **opposizione all'Ufficio elettorale nazionale**, sia da parte dei depositanti a cui è stato chiesto di sostituire il proprio contrassegno, sia da parte di altri depositanti se ritengono che un contrassegno ammesso sia confondibile con il loro, sia da parte dei depositanti cui sia stata richiesta l'integrazione della dichiarazione minima di trasparenza. Tale opposizione dev'essere **presentata al Ministero dell'Interno entro 48 ore dalla sua decisione** e dev'essere notificata ai depositanti interessati. La prova dell'avvenuta notificazione deve essere allegata all'opposizione.

Il Ministero dell'Interno invia tali opposizioni all'**Ufficio elettorale nazionale, che decide entro 48 ore dalla ricezione**, sentiti i depositanti interessati.

Qualora venga respinta un'opposizione avverso l'invito del Ministero a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può essere più sostituito.



- **Il deposito dei contrassegni** **4**
- **La presentazione delle liste dei candidati** **19**



Termini per la presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate per ciascuna circoscrizione presso la **cancelleria della Corte d'appello** del capoluogo di circoscrizione sede dell'Ufficio elettorale circoscrizionale **dalle ore 8 alle ore 20 del 16 e 17 aprile 2019** (40° e 39° giorno antecedente la votazione).



I documenti da presentare

All'atto della presentazione di ciascuna lista di candidati in ogni circoscrizione devono essere consegnati i seguenti documenti:

- **dichiarazione di presentazione della lista;**
- **certificato** attestante che i presentatori della lista sono **elettori di comuni compresi nella circoscrizione** (per le sole liste con l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni);
- **dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura per ogni candidato;**
- dichiarazione sostitutiva attestante **l'insussistenza della condizione di incandidabilità;**
- certificato attestante che **i candidati sono iscritti nelle liste elettorali** di un comune della Repubblica.

Va evidenziato che, a differenza di rapporti con la pubblica amministrazione in altri settori, non sono ammesse autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione, presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.



La lista dei candidati

Possono presentare liste di candidati i partiti e gruppi politici organizzati **che abbiano presentato il contrassegno e la necessaria documentazione** entro la scadenza sopraindicata.

Ciascuna lista deve comprendere **un numero di candidati aventi almeno 25 anni di età al 26 maggio 2019 non inferiore a 3 e non superiore al numero dei membri da eleggere nella circoscrizione.**

All'atto della presentazione, in ciascuna lista **i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà**, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, **i primi due candidati devono essere di sesso diverso.**

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione. Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, **deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni**, specificando quali sono.

La lista deve contenere **il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale** di ognuno dei candidati che la compongono.



La lista dei candidati – Il collegamento di una lista rappresentante di minoranze linguistiche

Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia **può collegarsi**, agli effetti dell'assegnazione dei seggi, **con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.**

A tale scopo, **nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.**



La dichiarazione di presentazione della lista

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati, oltre ai dati sopraindicati relativi ai candidati stessi, deve rispettare i seguenti requisiti:

- **firme dei sottoscrittori** o, per le liste aventi diritto all'esonero, **sottoscrizione** della dichiarazione di presentazione della lista di candidati **da parte del presidente o segretario del partito** o del rappresentante cui è conferito espressamente tale potere;
- **autenticazione delle firme dei sottoscrittori**;
- stampa e descrizione del **contrassegno**;
- **indicazione dei delegati** incaricati di designare i rappresentanti di lista.



La sottoscrizione della lista (1)

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da almeno 30.000 e da non più di 35.000 elettori iscritti nelle liste **elettorali di comuni compresi nella circoscrizione**.

I sottoscrittori devono risultare **iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10%** del minimo fissato (cioè 3.000 elettori), pena la nullità della lista.

Le sottoscrizioni sono **nulle se anteriori al 180° giorno precedente** il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Tra i sottoscrittori non possono essere compresi i candidati. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.



La sottoscrizione della lista (2)

Le sottoscrizioni non sono richieste per i partiti o gruppi politici:

- **presenti come gruppo parlamentare anche in una sola delle Camere** nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi;
- **che nelle ultime elezioni politiche abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere;**
- **che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato un candidato risultato eletto in un collegio uninominale;**
- **che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e ottenuto almeno un seggio nelle ultime elezioni per il Parlamento europeo;**
- **nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.**

In tutti questi casi la dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dal presidente o segretario del partito o da uno dei rappresentanti incaricato con mandato autentificato da notaio oppure dai rappresentanti incaricati di presentare la lista, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autentificato da notaio.



La sottoscrizione della lista (3)

La firma degli elettori deve essere apposta su **appositi moduli** riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale di ciascuno dei candidati, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori e l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

La firma di ogni sottoscrittore dev'essere autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco e sindaco metropolitano, assessore comunale e provinciale, componente della conferenza metropolitana, presidente del consiglio comunale e provinciale, presidente e vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia nonché consigliere metropolitano, consigliere provinciale e comunale che abbiano comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco. Tutti questi soggetti possono procedere all'autenticazione esclusivamente **all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.**



Indicazione del contrassegno di lista

Nella dichiarazione di presentazione della lista e nei relativi atti separati deve essere indicato **il contrassegno con il quale s'intende contraddistinguere la lista**; il contrassegno può essere soltanto quello **depositato presso il Ministero dell'interno** dal partito o gruppo politico che presenta la lista **e ammesso dal Ministero** stesso.

Il contrassegno deve essere **stampato sulla dichiarazione ed anche descritto con precisione** in modo che l'Ufficio elettorale circoscrizionale possa individuarlo senza equivoci tra quelli ammessi e comunicati dal Ministero dell'interno.



Indicazione dei delegati

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche **l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente**, incaricati di **designare i rappresentanti di lista** presso gli uffici elettorali di sezione, presso gli Uffici elettorali provinciali e presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale, prendere cognizione delle contestazioni relative alla lista e presentare i relativi ricorsi e di **assistere alle operazioni di sorteggio** delle liste.

L'indicazione è **facoltativa**: la mancata indicazione non comporterà la nullità della lista ma **l'impossibilità per i presentatori di nominare rappresentanti di lista, di presentare ricorsi e di assistere al sorteggio**.

Si possono scegliere come delegati anche sottoscrittori o candidati.



Certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali

Con la lista devono essere presentati anche **i certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali.**

Questi certificati sono necessari per **accertare che i sottoscrittori siano elettori di un comune compreso nella circoscrizione** per cui sono presentate le liste.

Tali certificati potranno essere anche collettivi, redatti cioè in un unico atto, e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Ogni ritardo da parte dei sindaci deve essere assolutamente evitato. In caso di inadempimento, i Prefetti dovranno inviare un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.



Dichiarazioni di accettazione e di insussistenza delle cause di incandidabilità

Con la lista devono essere presentate anche la **dichiarazione di accettazione della candidatura** da parte di ogni candidato della lista stessa e la **dichiarazione sostitutiva di ogni candidato nella quale si attesta che non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità** previste dalla legge.

La dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere un atto singolo e non collettivo e dev'essere firmata dal candidato e autenticata. Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della firma può essere richiesta a un'autorità diplomatica o consolare italiana.



Certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati

La dichiarazione di presentazione della lista dev'essere corredata dei certificati nei quali si attesta che **i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.**



Candidatura di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea

Il candidato che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia dovrà presentare, **oltre alla documentazione richiesta ai cittadini italiani** (e quindi anche al certificato di iscrizione nell'apposita lista aggiunta), **anche una dichiarazione formale** nella quale è necessario che vengano indicati i seguenti elementi:

- Stato membro di cui è cittadino;
- data e luogo di nascita;
- ultimo indirizzo nello Stato membro di origine;
- attuale indirizzo in Italia;
- comune o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste è iscritto;
- dichiarazione che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per le elezioni del Parlamento europeo in alcun altro Stato membro dell'Unione europea;
- dichiarazione che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Qualora venga ricusata la candidatura del cittadino di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, l'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste per i candidati italiani.



Procedure per l'esame e l'ammissione delle candidature

L'Ufficio elettorale circoscrizionale **verifica, modifica ed eventualmente ricusa le liste** che non rispettano i criteri di legge e dà comunicazione agli interessati delle decisioni prese. I delegati di ciascuna lista di candidati possono **prendere cognizione, entro la stessa giornata**, delle contestazioni fatte e delle modifiche apportate.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per ammettere nuovi documenti e correzioni formali e per prendere le proprie decisioni. Successivamente l'Ufficio emana le ulteriori, suddette decisioni **entro il 36° giorno antecedente quello della votazione** e le comunica nella stessa giornata ai delegati.

Gli atti di esclusione di liste o candidati o di non ammissione di collegamento possono essere **impugnati da parte dei delegati di lista innanzi all'Ufficio elettorale nazionale entro 24 ore** dall'avvenuta notificazione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale. Le impugnazioni vanno depositate nella cancelleria della Corte d'appello sede dell'Ufficio elettorale circoscrizionale che, nella stessa giornata, invia i ricorsi all'Ufficio elettorale nazionale con le proprie deduzioni.

L'Ufficio elettorale nazionale decide sui ricorsi **entro due giorni** dalla loro ricezione e comunica le proprie decisioni ai delegati di lista **nelle 24 ore successive**.



Approfondimenti e modelli di presentazione

Per approfondire il tema del deposito del contrassegno e della presentazione e ammissione delle liste e delle candidature e per reperire alcuni modelli dei diversi materiali da consegnare all'atto della presentazione si rimanda alla pubblicazione «Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature» del Ministero dell'Interno, consultabile all'indirizzo:

- http://doc989.consiglioveneto.it/oe/resources/pub_02_europee_ed.2019.pdf

Per quanto riguarda i nuovi adempimenti previsti dalla legge 3/2019, si rimanda al file contenente le specifiche tecniche dei documenti da presentare, consultabile all'indirizzo:

- http://doc989.consiglioveneto.it/oe/resources/dm_20-03-2019_all.a.pdf